

Roma, 23 gennaio 2022

Regione Lazio: Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
salute@regione.lazio.legalmail.it

Regione Puglia: Dipartimento promozione della salute e del benessere animale
area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it

Regione FVG: Direzione Centrale Salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia
sanita.pol.soc@certregione.fvg.it

Regione Sicilia: Assessorato della Salute
assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it

Regione Sardegna: Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale
Direzione generale della sanità
san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it

Regione Calabria: Dipartimento tutela della salute e servizi socio-sanitari
dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it

Regione Marche: Dipartimento salute regione.marche.salute@emarche.it

Regione Lombardia: Direzione generale welfare
welfare@pec.regione.lombardia.it

Regione Abruzzo: Dipartimento sanità
dpf@pec.regione.abruzzo.it

UNITED LAWYERS
FOR FREEDOM

Regione Emilia-Romagna: Direzione generale cura della persona, salute e welfare
dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it

Regione Veneto: Direzione programmazione sanitaria
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Regione Valle d'Aosta: Dipartimento sanità e salute
sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it

Regione Liguria: sanita@cert.regione.liguria.it

Regione Piemonte: Sanità e welfare
sanita@cert.regione.piemonte.it

Regione Umbria: Direzione Regionale Salute e Welfare
direzionesanita.regione@postacert.umbria.it

Regione Basilicata: Direzione Generale per la salute e le politiche della persona
dg.sanita@cert.regione.basilicata.it

Regione Campania: Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale dg.500400@pec.regione.campania.it

Regione Trentino-Alto Adige: Direzione Sanitaria
ds@pec.sabes.it

Oggetto: Atto di diffida

Avvocati Liberi- United Lawyers for Freedom, in persona del suo presidente p.t., è un'associazione di Avvocati che si occupa della tutela dei Diritti fondamentali dei cittadini

contemplati dalla Costituzione Repubblicana Italiana e dalle norme internazionali generalmente riconosciute, e perseguendo tale scopo espone quanto segue:

- Il 27 dicembre 2020 è stata avviata in tutta Italia la campagna vaccinale anti SARS-CoV-2 (cosiddetto “Vaccine day”);
- Nell’ambito dei territori delle Regioni in indirizzo i (cosiddetti) “vaccini” Covid-19 in uso (Corminaty di Pfizer/BionTech, Spikevax di Moderna, Jassen di Johnson & Johnson e Vaxzervria di AstraZeneca), autorizzati dalla Commissione Europea, ai sensi del Regolamento (CE) n. 507/2006, in via condizionata con rispettiva Decisione di Esecuzione (n 9598 del 21.12.2020 per Corminaty di Pfizer/BionTech; n. 94 del 6.01.2021 per Spikevax di Moderna; n. 698 del 21.01.2021 per Vaxzervria di AstraZeneca; n. 1763 del 11.03.2021 per Jassen di Johnson & Johnson - cfr. link registro dell’Unione Europea dei medicinali per uso umano -) sono stati somministrati, in violazione delle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti Autorità e delle circolari del Ministero della Salute, senza il rilascio della prescrizione medica, quale presupposto necessario per una legittima attività di vaccinazione.
- Il rigoroso rispetto della necessità di una prescrizione medica per una legittima inoculazione di tali sostanze è stata imposta dalla Commissione Europea che, all’art. 2 della rispettiva “Decisione di Esecuzione”, prevede: *“l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale di cui all’articolo 1 (e dunque Pfizer/BionTech, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson) è subordinata al rispetto delle prescrizioni e delle specifiche stabilite nell’allegato II”*.
- Tale allegato alla lettera B *“Condizioni o limitazioni di fornitura e utilizzo”* (a pag.17) dispone che i su richiamati “vaccini” sperimentali sono medicinali soggetti a prescrizione medica. Condizione, peraltro, richiamata e confermata dall’AIFA con propria determina n. 154/2020 (pag. 5) del 23.12.2020 nonché dal Ministero della Salute con nota del 24.12.2020, prot. n. 0042164, *“Raccomandazioni per l’organizzazione della campagna vaccinale contro SARS-Cov-2/COVID-19 e procedure di vaccinazione”* (vedi allegati alla citata nota).

- Ne consegue, quindi, che le suddette quattro sostanze sperimentali possono essere inoculate solo e soltanto in presenza di una “obbligatoria” prescrizione medica.
- Ebbene, tale obbligo, dal 27 dicembre 2020 è stato sistematicamente violato in modo penalmente rilevante in tutti gli Hub vaccinali e nei diversi centri adibiti alla somministrazione dei cosiddetti “vaccini” Covid-19 (es: palazzetti dello sport) dislocati sul territorio regionale abruzzese ed ora anche nelle farmacie, strutture, peraltro, sprovviste della presenza/figura del medico anestesista-rianimatore necessaria in situazioni di grave reazione allergica durante la somministrazione di uno dei quattro “vaccini” Covid- 19.
- In linea con la politica vaccinale su indicata i medici si sono sentiti esonerati dalla verifica delle cause ostative alla vaccinazione sulla persona del vaccinando e della relativa prescrizione medica in violazione dei doveri di cui agli artt. 13 e 33 del Codice Deontologico Medico.
- Preme inoltre evidenziare come i decreti legge che hanno previsto nel nostro Paese l’obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori non esonerano le Aziende Sanitarie dalla responsabilità penale di acquisire la prescrizione medica per ogni singola dose di vaccino inoculato, imposto a monte dalla Commissione Europea.
- Il rispetto dell’indicato presupposto alla somministrazione dei “vaccini” Covid-19 (prescrizione medica) è tanto più doveroso e urgente laddove si considerino i gravi eventi avversi, anche fatali, riscontrati e certificati dall’AIFA (e ciò nonostante gli oggettivi limiti insiti nella decisione di operare una vigilanza esclusivamente passiva).

Tanto premesso, siete invitati a far pervenire presso la sede legale della scrivente Associazione di avvocati, anche a mezzo pec all'indirizzo: milleavvocati@pec.it la documentazione attestante il numero ufficiale dei morti e degli eventi avversi da inoculazione dei “vaccini” Covid-19 (cecità, infarti, miocardite, trombosi, ecc.) registrati in ciascuna delle Regioni dalla decorrenza della somministrazione del " vaccini " ad oggi.

Per le considerazioni sopra esposte siete invitati e nel contempo diffidati al rigoroso rispetto delle condizioni indicate all’art. 2 della rispettiva “Decisione di Esecuzione della Commissione” e, quindi,

al preventivo rilascio, in caso di somministrazione dei cosiddetti “vaccini” Covid-19, della necessaria e dovuta prescrizione medica, significando sin da ora che, in mancanza, verranno adite le opportune sedi giudiziarie, anche penali, competenti.

Avv. Angelo Di Lorenzo



Presidente ALI

